

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

XL.

TORNATA DEL 13 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Comunicazione di un Decreto Reale — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Aggiunta proposta dal Relatore all'articolo 312 rimasto sospeso — Approvazione dell'articolo coll'aggiunta proposta dal Relatore — Modificazione del numero 2 del § 1 e del § 3 dell'articolo 318 rimasto sospeso, concordata tra il Ministero e la Commissione, combattuta dal Senatore Tabarrini — Schiarimenti forniti dal Relatore — Considerazioni del Senatore Pescatore in appoggio della nuova redazione dell'articolo 318 — Riplica del Senatore Tabarrini e del Senatore Pescatore — Considerazioni del Commissario Regio, combattute dal Senatore Rossi A. — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Senatori Rossi A. e Tabarrini — Approvazione dell'articolo per parti e per intero — Modificazioni concordate fra la Commissione ed il Ministero all'articolo 319, § 1 — Approvazione del paragrafo — Parole del Commissario Regio e del Senatore De Filippo al § 2 e approvazione del paragrafo — Osservazioni del Senatore Pescatore al § 3, e considerazioni del Commissario Regio — Approvazione del paragrafo e dell'intero articolo — Aggiunta proposta dal Senatore Pescatore all'articolo 321 — Dichiarazioni del Relatore e del Commissario Regio — Approvazione del nuovo articolo 322 della Commissione — Approvazione degli articoli 322 bis e 323 modificati dalla Commissione e dei successivi 324 e 325 — Approvazione dei due primi paragrafi dell'articolo 326 — Dichiarazioni del Commissario Regio e del Senatore De Filippo sul § 3 proposto dal Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione del paragrafo e dell'intero articolo — Emendamento del Senatore Maggiorani all'articolo 327 — Osservazioni del Commissario Regio e del Relatore — Dichiarazioni del Senatore Maggiorani cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo per parti e per intero — Osservazioni del Senatore Pescatore a sostegno del suo emendamento all'articolo 328 — Dichiarazioni del Relatore e del Commissario Regio e nuova redazione dell'articolo — Considerazioni del Senatore Pescatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo per parti e per intero — Riserva del Commissario Regio — Proposta perchè il Titolo XI (articoli 329-362) venga discusso in Comitato segreto, approvata.*

La seduta è aperta ore 3 1/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, il Commissario Regio ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato del seguente Decreto Reale:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33. Categoria 18 dello Statuto fondamentale del Regno, sulla proposta del nostro Segretario di Stato, Ministro dell'Interno, abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Barbiano di Belgiojoso conte Carlo, membro dell'Istituto di scienze ed arti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

Il nostro Segretario di Stato, Ministro dell'Interno, è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

VITTORIO EMANUELE.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Il Senato sa che ieri la discussione è rimasta all'art. 318 e che il Senatore Pescatore aveva chiesto la parola sulla chiusura della discussione.

Do quindi la parola al Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Credo sarà meglio che parli prima l'onor. Relatore.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ieri due articoli sono rimasti in sospenso, il primo dei quali è l'art. 312. Quest'articolo è così concepito :

« Se il colpevole di bancarotta è un pubblico mediatore, od agente di cambio, le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate di un grado, e nel caso di bancarotta semplice vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

La ragione per cui è rimasta in sospenso la discussione sopra quest'articolo è, come certo ricorda il Senato, perchè non era ben chiarito il concetto, e non erano ben d'accordo i diversi oratori che hanno preso la parola sul carattere proprio dei pubblici mediatori, e quindi si è sentito il bisogno di studiare un poco più, ed esaminare più maturamente questa disposizione, al fine, principalmente, di riconoscere se i pubblici mediatori possono essere compresi nella definizione dei pubblici ufficiali contenuta nell'art. 171 del progetto del Codice penale.

La Commissione è venuta nel concetto che realmente i pubblici mediatori possono essere compresi nella classe dei pubblici ufficiali, e ciò per una ragione principalissima, cioè, che ai loro atti è attribuita per legge la pubblica fede come agli atti dei notai.

Dietro ciò, l'articolo è stato mantenuto, col-

l'aggiunta però delle seguenti parole : *oltre la incapacità e la decadenza stabilita dalla legge sull'esercizio della professione del pubblico mediatore.*

In questo modo stanno distinte nei loro effetti per una parte la sospensione dai pubblici uffici a cui è inerente quella dell'arte o professione, e per l'altra l'incapacità e la decadenza stabilita dalla legge di commercio.

Gli altri articoli su cui cadeva il dissenso, e che furono tenuti in sospenso, sono il 318 e 319.

Voci. All'art. 319 non ci siamo arrivati.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Allora si potrà votare prima l'art. 312.

PRESIDENTE. L'art. 312 coll'aggiunta combinata dalla Commissione suona così :

« Se il colpevole di bancarotta è un pubblico mediatore od agente di cambio le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate di un grado, e nel caso di bancarotta semplice vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici, oltre l'incapacità e decadenza stabilita dalla legge sull'esercizio della professione di mediatore. »

Chi approva l'art. 312 con quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

La parola è all'onorevole Relatore sull'articolo 318 rimasto sospenso.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Come ricorda il Senato sull'art. 318 vi erano certe divergenze di opinione, perchè faceva senso a taluno degli onorevoli Senatori che hanno preso parte a questa discussione, la frase *Artificio* che è adoperata nel N. 2 del § 1.

Si è opposto e dalla Commissione e dal Ministero che la parola *artificio*, adoperata dal Codice penale, nella definizione di un reato naturalmente includeva il concetto del dolo e che, senza che fosse espressa questa condizione, era però da ritenersi gli artifizii per costituire il reato di sciopero dovessero essere dolosi, e che era poi necessario accennare, oltretutto le violenze e le minacce anche gli artifizii onde la figura del reato fosse completa, e perchè non accadesse che quando lo sciopero fosse provocato con arti fraudolente anzichè con atti aventi il carattere delle violenze o delle minacce, il fatto dovesse andare impunito come sarebbe avvenuto di certo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

Conveniva pur anche ben chiarire con maggiore proprietà di dettato l'effetto immediato ed il fine ultimo delle minacce, delle violenze e degli artifizii che è quello di produrre una cessazione od una sospensione di lavoro allo effetto di ottenere un aumento o una diminuzione di salario. Con questo intendimento la Commissione ha portato dietro proposta dell'onorevole Guardasigilli alcune modificazioni alla prima redazione del testo.

L'articolo 318 rimane intatto nella prima parte del paragrafo primo e nel numero primo su cui non è caduta nessuna contestazione, e viene modificato il numero secondo innanzi tutto in questi termini:

« Chiunque con violenze, minacce o raggiri fraudolenti, abbia prodotto o mantenuto una cessazione o sospensione di lavoro nel fine d'imporre a danno di operai o di padroni o d'imprenditori, una diminuzione o un aumento di salari, ovvero patti diversi da quelli stabiliti. »

Con questa formula si è anche soddisfatto alla proposta dell'onorevole Senatore Pescatore cioè che fosse detto più chiaramente che il reato non è già diretto a punire soltanto gli scioperi provocati dagli operai, ma che è diretto eziandio alla repressione degli scioperi provocati dall'angherie e dalla mala fede dei padroni e degli imprenditori.

E voi ricordate che questo si era già ritenuto risultare dalla condizione posta nella definizione del reato, quello cioè, che debba produrre o aumento o diminuzione di salario; ad ogni modo si è creduto bene di mettere ancora più in chiaro questo concetto colla frase « di operai e di padroni una diminuzione ecc. » Conseguentemente poi il paragrafo 3 dello stesso articolo ha subito esso pure una notevole modificazione.

« Le pene, diceva questo § 3, stabilite nei precedenti paragrafi sono aumentate di un grado se i reati sono stati commessi in seguito a concerto. A questa dizione si è fatta un'importante aggiunta, ed è:

« Le pene stabilite nei precedenti paragrafi sono aumentate di un grado se i reati sono stati commessi in seguito a concerto, sia di operai a danno di padroni od imprenditori, sia di questi a danno di quelli. »

Queste dichiarazioni rimuovono la possibilità

di ogni dubbio sulla intelligenza di questo articolo, ripetendo che il disposto di quest'aggiunta riflette tanto il padrone quanto l'operaio, che tenti con violenze od altro di fuorviare il naturale andamento del lavoro nel commercio.

Depongo la proposta sul banco della Presidenza perchè possa esser messa ai voti.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Pescatore questa redazione?

Senatore PESCATORE. Accetto.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Confesso che non arrivo a comprendere bene, anche dopo le modificazioni introdotte nell'articolo, il caso nel quale può essere criminosa e per ciò punibile la diminuzione dei salari agli operai fatta dai padroni di officine. Intendo la coalizione degli operai per ottenere un aumento di salario o la diminuzione delle ore di lavoro: giacchè questi sono ordinariamente i motivi principali per cui si fanno gli scioperi. Intendo come per naturale reazione, i padroni tentino la loro difesa, e qualche volta si coalizzino per stabilire una certa misura nel salario. Ma queste coalizioni fatte d'ordinario fra pochi, non possono comprendere gli artifizii, le violenze, le minacce di cui parla l'articolo in esame. Sono accordi di volontà, per raggiungere un fine qualche volta anche ingiusto; ma non capisco come possano assumere una qualità criminosa.

Vi possono essere dei casi naturali nei quali i capi-fabbrica, e gli industriali sono obbligati alla diminuzione dei salari, cioè quando la industria loro non rende tanto, da consentire di pagare agli operai una certa misura di salario; vi possono essere poi delle diminuzioni di salario fatte in opposizione alle coalizioni degli operai per gli aumenti ottenuti con gli scioperi.

Nel primo caso io non so vedere nessuna criminalità, e non credo che vi sia legge che possa mutare le ragioni del tornaconto e imporre lo scapito; nel secondo caso, stento a comprendere, come si possa qualificare l'accordo come criminoso, quantunque possa ridondare a carico degli operai, mentre non ci saranno mai gli estremi della criminalità stabiliti dal Codice. Il mondo economico bisogna che sia condotto con criteri di una grande ar-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

monia, perchè è oramai dimostrato, che quello che profitta all'imprenditore profitta del pari all'operaio, la guerra degli uni contro gli altri, porta necessariamente le reazioni. Quando il padrone ha dovuto subire la legge dell'operaio, si trova spinto a imporgli alla sua volta la legge sua; per cui da un lato la coalizione degli operai per l'aumento del salario o per la diminuzione delle ore di lavoro, dall'altro la coalizione dei padroni per ottenere gli effetti opposti. Io non vorrei che con disposizioni di non sicuro significato si crescesse il turbamento anzichè diminuirlo, e che per moltiplicare le azioni, che possono cadere sotto la sanzione penale, si creassero nuove ragioni di disunione dove sarebbe necessaria la più grande armonia.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore TABARRINI. Io non oso fare proposte; chiedo soltanto spiegazioni; e prima di votare l'articolo, vorrei saperne l'estensione e la portata.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola l'aveva chiesta l'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. È solamente per dare una spiegazione, perchè del resto lascio parlare l'onorevole Pescatore che è il più direttamente interessato giacchè si tratta di proposta sua.

PRESIDENTE. Parli.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Tabarrini ha fatto due ipotesi, ma ha dimenticato quella che forma appunto il soggetto delle disposizioni della legge; qui non si tratta di coalizione difensiva, per neutralizzare dirò così la coalizione degli operai, si tratta di proprietari i quali fanno coalizione per imporre indebitamente e con mezzi illeciti una diminuzione ai salari dei loro operai. Questa è l'ipotesi che ha dimenticato interamente l'onorevole Tabarrini.

Io lascio la parola volentieri all'onorevole Pescatore; ma intanto ho voluto fare questa dichiarazione per difendere le modificazioni introdotte all'articolo quantunque, come ho detto poc'anzi, questo concetto l'articolo già l'aveva insito nella sua prima redazione e fu osservato ieri opportunamente a più riprese, quando l'onorevole Vitelleschi aveva mosso qualche ec-

cezione e domandato qualche schiarimento sulla intelligenza dell'articolo medesimo.

Ripeto quindi: non si tratta qui della coalizione onesta o delle pretese che possono avere i proprietari di ottenere una diminuzione di salario dei loro operai, perchè essi possono regolare i contratti nel modo che credono più conveniente al loro interesse: e se offrono il lavoro agli operai hanno diritto anche di stabilirne le condizioni. Ma si tratta invece delle collisioni che siano fatte fra molti proprietari di stabilimenti commerciali o di opifici all'effetto di costringere indebitamente o con false notizie, o con raggiri fraudolenti o in qualsiasi altro modo subdolo gli operai a subire una diminuzione di salario e di imporre loro una sospensione di lavoro. Sono queste le arti che ha contemplato la legge perchè hanno l'impronta del dolo e possono perciò essere subbietto di sanzione penale.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Pescatore.

Senatore PESCATORE. In parte mi ha prevenuto l'onorevole Senatore Borsani.

Tuttavia, vedrò di ordinare e completare le idee. La prima questione che si doveva risolvere è questa: se gli operai, come gli esercenti industrie e commerci possono deliberare in comune. Gli operai per chiedere ai padroni un aumento di salario o una diminuzione di ore di lavoro, per chiedere ciò che conviene al loro interesse.

I padroni per deliberare sui mezzi di diminuire i salari o di aumentare le ore di lavoro, ciò che è dal canto loro l'interesse proprio, l'interesse del capitale, che è sempre opposto all'interesse del lavoro.

Ecco la prima questione a risolversi: la deliberazione in comune è lecita, o non è lecita; è punibile o non punibile?

La Commissione ha deciso, come ieri si proponeva, e come si ammetteva da tutte le parti, che le radunanze e le deliberazioni anche prese in comune, non sono illecite, sono cose lecite: è l'esercizio del diritto di riunione, di associazione e di libertà.

Ora risolvendo in questo senso questa prima questione, io domando all'onorevole Tabarrini, se egli per avventura credesse giusto risolvere così la questione nel senso di libertà per i soli padroni, oppure se non creda giusto ri-

solverla egualmente con lo stesso principio e per gli operai e per i padroni; per gli esercenti qualunque arte, qualunque industria, qualunque commercio; mi pare che su questo primo punto non possa cadere dubbio nessuno. Eguaglianza per tutti, lo diceva ieri: *trous rutilusre fuat*.

Risolta così la prima questione fondamentale il legislatore penale deve procedere oltre.

In queste deliberazioni in comune e nelle azioni che ne susseguono (dico sempre deliberazioni in comune, perchè la parola *coalizione* già significa qualche cosa di sinistro) in queste deliberazioni in comune, in queste riunioni, in queste assemblee, con queste decisioni prese da tutti e nelle azioni che ne susseguono per l'attuazione delle deliberazioni prese, le cose non procedono sempre onestamente: vi si può immischiare la violenza, la minaccia. È cosa un poco difficile a definirsi, ma che nei casi pratici, ogni uomo sensato lo comprende facilmente, si può immischiare anche un tantino il raggirio fraudolento. Sono molte le figure dei raggiri fraudolenti, ed è impossibile comprenderli in una sola definizione, ma facilissimo, ripeto, a comprendersi nei casi pratici.

Dunque ciò posto il legislatore penale deve definire se voglia lasciare impunte non solamente le deliberazioni comuni che procedono onestamente, ma ancora quelle deliberazioni e quelle esecuzioni di queste stesse deliberazioni che sono accompagnate da violenze, da minacce e da raggiri fraudolenti.

Evidentemente allora la deliberazione in comune diventa appunto coalizione, in senso sinistro, in senso reo, e allora bisogna punirla.

Preso questa decisione di punire questa sorta di coalizioni, allora vogliamo noi punirle soltanto quando sono compiute dagli operai, oppure noi vogliamo punirle per tutti quanti gli esercenti, per i padroni del capitale?...

Era impossibile che la Commissione entrasse in questa decisione, e distinguesse gli uni dagli altri; nè vale il dire che i padroni si coalizzano soltanto in conseguenza della coalizione degli operai e per difendersi, imperocchè possono benissimo essere anche i primi a prendere la iniziativa; ed in ogni caso delitto per parte dei padroni, per gli esercenti industrie, ecc., ecc., non si verificherà mai, se non quando la deliberazione in comune di questa

gente assuma il carattere di vera coalizione criminale, vale a dire se non quando questa deliberazione sia stata accompagnata da violenze, da minacce, o da raggiri fraudolenti.

In sostanza tutto quello che la Commissione ha deciso è ottimo; essa, secondo me, ha deciso nè più nè meno di un principio sacrosanto, quando ha sanzionato che il solo concerto, quando procede onestamente, non è punibile; nè faccia difficoltà l'ultima clausola aggiunta dalla Commissione, che aumenta le pene di un grado quando i reati sopra specificati siano commessi in seguito ad un concerto; qui evidentemente il concerto si riferisce ai reati, quando cioè non solamente è avvenuta una deliberazione in comune, ma quando sono stati concertati i reati di violenza, di minaccia, di raggiri fraudolenti.

Io intendo così l'articolo della Commissione il quale mi pare suoni chiaramente in questo senso; e credo che l'onorevole Senatore Tabarrini, dopo queste spiegazioni, sarà persuaso che tutto si riduce a discernere l'onesto dal disonesto e ad adottare una medesima decisione senza differenza di sorta alcuna e per gli operai, e per i padroni, e per gli esercenti industrie o commercio; insomma l'eguaglianza assoluta per tutti.

Ecco perchè io ho accettato la proposta della Commissione.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Ringrazio l'onorevole Senatore Pescatore delle spiegazioni che ha voluto dare sulla questione che è stata argomento delle mie parole. A me preme dichiarare subito, che sono perfettamente concorde con lui nel desiderar perfetta uguaglianza di trattamento per gli operai e per i capi-fabbrica. Gli uni e gli altri devono avere libero il campo ad esercitare i loro diritti pel proprio interesse, entro i limiti del giusto e dell'onesto. In questi limiti possono riunirsi gli operai ed alla lor volta possono fare altrettanto i capo-fabbrica, per prendere le loro deliberazioni. Non ho mai inteso che s'abbiano a punire le coalizioni degli operai, e lasciar franche quelle dei capi-fabbrica.

Ma confesso che mi rimane sempre incerto il concetto che nelle coalizioni che possono formare i capi-fabbrica per stabilire una dimi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

nuzione dei salari, siano possibili le violenze, le minacce, i raggiri fraudolenti richiesti per stabilire la criminalità dell'atto e le penalità sancite dall'articolo ora in esame.

È appunto alla mancanza d'effetto possibile nelle disposizioni dell'articolo medesimo, che si riferivano le mie avvertenze. Io so bene, che i capi-fabbrica possono un bel giorno concertarsi e dire agli operai: « Noi chiudiamo le nostre fabbriche se non acconsentite di lavorare a tal prezzo. »

Ma in questo concerto si potranno trovare gli elementi del fatto criminoso colpito da quest'articolo? Questa perfetta corrispondenza di estremi che si stabilisce tra le coalizioni criminose dei capi-fabbrica e le coalizioni criminose degli operai, non può esistere in fatto, e la disposizione sarà illusoria ed inefficace. Perciò persisto a credere che la criminalità del caso delle coalizioni dei capi-fabbrica, bisogna configurarla in modo diverso, se si vuol darle una sanzione penale.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Commissario Regio, desidera Ella parlare prima dell'onorevole Senatore Pescatore?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non importa; parlerò dopo.

Senatore PESCATORE. Le violenze e le minacce possono aver luogo tanto per parte degli operai quanto per parte dei padroni. Per parte di operai: essi non sono sempre concordi. Se la deliberazione è presa in perfetto ordine, alla unanimità, o maggioranza, o se la minoranza vi accede non vi ha delitto. Lo sa meglio di me l'onorevole Tabarrini come in pratica avvengano reati.

Si possono usare violenze e minacce prima per far concorrere gli operai; secondo per prendere le deliberazioni; poi per eseguirle.

E il legislatore mentre permette le riunioni pacifiche e le deliberazioni oneste, debbe prevedere il caso in cui, come diceva, la violenza, la forza e la minaccia, si sia mischiata, abbia cooperato illegittimamente al risultato, e allora vi è delitto. Ora non vede egli che lo stesso caso succede dal lato dei capi-fabbriche, dei padroni ed esercenti industrie e commercii? Può succedere che essi prendano una delibe-

razione in comune, pacifica, con mezzi onesti appunto per difendersi dalle soverchie pretese degli operai.

Ed ha ragione quando l'onorevole Tabarrini dice: gli operai non sono sempre concordi; e io dico che nello stesso modo in cui gli operai non sono sempre concordi, può avvenire anche nel ceto dei proprietari ed esercenti industrie e commercii; può avvenire, dico, che allora siano adoperati raggiri fraudolenti, violenze e minacce; e allora ecco lo stesso delitto dal lato dei proprietari.

Se si pretende che i casi di reato avvengono meno frequentemente dal lato dei proprietari, tanto meglio per loro; ma il legislatore deve essere giusto deve prevedere tutto il possibile; prevedere il delitto a carico degli operai, e prevederlo, essendo possibile, anche a carico dei padroni.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissario Regio ha facoltà di parlare.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Poco mi rimane ad aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Pescatore.

L'onorevole Senatore Tabarrini crede che questo articolo non possa ricevere pratica applicazione per quanto riguarda i padroni, e perciò vorrebbe che si facesse di questi. Sono invece convinto potersi agevolmente verificare il caso che anche i padroni cagionino lo sciopero coi mezzi e nel fine ivi indicato, e questa possibilità basta perchè essi vi debbano pure essere contemplati.

Certo nulla vieta che i padroni, attese le mutate condizioni del mercato, per l'avvilimento dei prezzi delle merci, per vincere la concorrenza, per l'abbondante richiesta di lavoro, o per altre ragionevoli cause prendano accordo di diminuire i salari dei loro operai; ciò facendo, si valgono d'un loro diritto, e la legge non li colpisce come non incorrono in pena alcuna gli operai, i quali per giusti motivi e senza ricorrere ad alcun mezzo illecito, determinino concordemente di astenersi dal lavoro finchè la mercede non venga accresciuta.

Ma quando per promuovere questo accordo i padroni o gli operai usino la violenza, la minaccia, l'artificio, il raggio fraudolento, allora gli uni e gli altri sono colpevoli, perchè è illecito ed immorale il mezzo di cui si sono valse, ed è giusto che siano puniti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

Si supponga che i capi-fabbrica non siano tutti d'accordo nel volere diminuito il salario, e che i promotori minaccino di collegarsi contro i dissenzienti, di troncargli ogni rapporto commerciale coi medesimi, di offenderne il credito, e peggio ancora facciano loro balenare il pericolo di gravi danni nelle proprietà o nelle persone, e riescano così nel loro intento, e mi si dica se siavi alcuno il quale voglia lasciare che questi fatti altamente lesivi della libertà e dei diritti altrui rimangano impuniti.

Nè soltanto le minacce e le violenze, ma anche i raggiri di cui fa pur menzione l'articolo, sono possibili fra i padroni, anzi come fra gli operai, così fra i capi-fabbrica il raggirio, l'artifizio doloso è il mezzo principale e più frequente a cui si ricorre per giungere al conseguimento dello scopo.

Si diffondono false notizie, si annunziano concorrenze, dazi imminenti, si fa credere a prossime diminuzioni di prezzi, si sparge la voce che altrove gli operai vengono pel ristagno degli affari in gran parte congedati, che le officine si chiudono, ed impauriti da queste menzogne i riluttanti obbediscono agli eccitamenti, e succede quindi l'accordo che determina la diminuzione del salario e lo sciopero.

Son forse questi fatti impossibili? E se possono avvenire, come pur troppo non tanto di rado avvengono, è egli giusto che la legge mentre tutela i padroni dalle esorbitanze degli operai, non abbia pure a proteggere questi e difenderli dagli illeciti e dolosi maneggi praticati a loro danno dai capitalisti solo perchè ciò sia per accadere raramente? Non credo che tale sia l'intendimento dell'onorevole Senatore Tabarrini, e confido perciò che queste brevi osservazioni bastino a persuaderlo della convenienza di accettare l'articolo quale dalla Commissione e dal Ministero è stato formulato.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Mi rincresce di essere venuto in questo punto in Senato e di non aver ancor preso cognizione esatta del modo in cui fu posta la questione; ciononostante mi sono immediatamente messo dalla parte dell'onorevole Tabarrini, quando l'ho udito dire che egli non sa trovare in qual caso pratico accada la

coalizione violenta di padroni per insevire contro i loro operai.

Non dobbiam farci un'idea troppo fiscale delle relazioni naturali fra capitale e mano d'opera; c'è un'armonia necessaria che li deve unire; e quando quest'armonia esiste, non può fare il capitale senza la mano d'opera e non può fare la mano d'opera senza il capitale.

Ora, io non comprendo come a questo capo intitolato: *dello sciopero*, s'introduca la coalizione di padroni col seguito di azioni punibili. Mi rincrescerebbe moltissimo se ci fosse questa definizione nel Codice penale perchè la mi parrebbe per lo meno una inutilità.

Senatore TROMBETTA. Esiste già nella legge attuale.

Senatore ROSSI A. Ma non troverete, io dubito, un caso pratico in cui la legge attuale abbia potuto mettersi in esecuzione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore ROSSI A. Io non so concepire una coalizione di capi-fabbrica i quali vengano al punto di usare violenze e minacce agli operai....

Senatore PESCATORE (*interrompendo*). Non agli operai ma agli altri capi-fabbrica.

PRESIDENTE. Non interrompa.

Senatore ROSSI A.... Ma questa disposizione è fatta appunto per la tutela degli operai, e mi sembra che sia stato detto che se la legge deve tutelare i padroni, deve tutelare anche gli operai.

Del resto, io non sono uomo di legge, e per di più mi rincresce di essere giunto lì per lì impreparato a questa discussione, che altrimenti avrei potuto meglio spiegare le mie idee. Per il momento non posso che associarmi alle parole dell'onorevole Senatore Tabarrini, che trovo in ogni punto giuste e pratiche.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non sono punto sorpreso che all'onorevole Senatore Rossi sembri molto difficile a verificarsi il caso, che contempla l'articolo in discussione, rispetto ai capi-fabbrica.

È tanta l'onestà del suo animo, tanta la sua delicatezza e filantropia ben nota nel dirigere i lavori delle rinomate fabbriche, a cui presiede, che io comprendo bene che molto difficilmente egli possa rendersi capace della po-

sibilità di questo reato. Ma a tutti coloro, i quali hanno pratica di legislazione penale, e dei reati che si commettono in questa materia, non riesce per nulla difficile ad intendere e persuadersi che questo reato è tanto possibile da parte degli operai, quanto è possibile da parte di coloro che agli operai presiedono, vale a dire da parte dei proprietari di manifatture od intraprenditori.

E la cosa è dalla nostra legislazione siffattamente ravvisata in questo senso, che nella parte che ora regola questo reato, il vigente Codice penale del 59 non esordisce dagli operai, ma dai capi-fabbrica e padroni.

Difatti, l'articolo 385 dell'attuale Codice penale, suona così :

Art. 385.

« Qualunque concerto formato tra coloro che danno lavoro agli operai, il quale tenda a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una diminuzione di salario, od a ricevere in pagamento di tutto o di parte del medesimo merci, derrate, od altre cose, se tale concerto sia stato seguito da un principio di esecuzione, sarà punito col carcere estendibile ad un mese, e con multa da lire cento a lire tremila. »

Passa quindi il Codice penale a regolare l'altro caso del concerto, che con parola francese si dice *coalizione*, tra gli operai.

Vede dunque il Senato che praticamente il caso è considerato come possibile dalla legislazione che ci regge precisamente nei termini in cui il progetto lo configura. Né la nuova legislazione, che vogliamo sostituire, potrebbe sfuggire alla taccia di imperfezione, quando non si occupasse di questo caso.

Le spiegazioni date da coloro, che parlarono prima di me su questo argomento, dimostrarono chiaramente come possono i capi-fabbrica, i proprietari, gli intraprenditori abusare del loro diritto convertendolo in una specie di tirannia e di oppressione a danno degli operai o lavoratori. Ora la legge deve essere provvida egualmente e per una classe e per l'altra, come è stato detto molto egregiamente dall'onorevole Commissario che sostiene la parte del Governo. Ora io domando, come potremo lasciar fuori della sanzione penale il caso, in cui diversi esercenti un certo genere di industrie si unissero insieme per imporre a operai, i quali non possono trarre la loro sussistenza se

non dall'esercizio del proprio mestiere, condizioni dure, insopportabili, che li riducessero a disperata miseria?

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Fortunatamente nei paesi liberi, oltre il Codice penale, esistono altri rimedi contro queste ingiuste e, diciamo pure, inique oppressioni. Io comprendo benissimo come l'opinione pubblica, manifestandosi pei diversi suoi organi, renda assai difficile che si osi da persone educate commettere questi reati; ma mi giova il ripetere che la difficoltà di commettere un reato non vuole mai essere confusa coll'impossibilità e quando questa non esiste, ciò basta perchè la legge se ne debba occupare, per quanto raro possa essere il reato.

Ora, nessuno vi sarà, il quale possa dire che il reato sia impossibile. Non lo ha detto il legislatore che ha preveduto e regolato questa materia assai complicata, la quale in altri paesi più manifatturieri ha dato luogo anche recentemente a leggi in senso diverso. Alcune di queste furono accusate di essere troppo benigne verso gli operai e dannose ai capi-fabbrica. Ciò avvenne a una recente legge fatta in Francia al tempo dell'Impero. Altre leggi sono state accusate di essere troppo dure verso gli operai e soverchiamente benigne verso i proprietari. Dunque se vogliamo essere giusti dobbiamo colpire egualmente e operaio e proprietario, allorchè entrambi abusando nello stesso modo e con gli stessi mezzi di minacce, violenze, raggiri fraudolenti, producono effetti identici gli uni a danno degli altri. In questo senso è scritto l'art. 318; ed io ho fiducia che, quando l'onorevole Tabarrini e l'onorevole Rossi fermeranno seriamente la loro attenzione sopra la disposizione che abbiamo proposta, si persuaderanno che essa è improntata ad equità e giustizia e merita la loro approvazione, come quella del Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Rossi ha la parola.

Senatore ROSSI A. Dirò una sola parola per spiegare forse meglio il mio concetto.

È ben naturale che noi dobbiamo proclamare giustizia per tutti; ma le parti non sono eguali, non dirò nel diritto, ma nel modo.

Non affermeremo di certo che la legge debba intervenire per fissare i salari. E allorquando

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

il capo-fabbrica li voglia per violenza imporre, la punizione sua nel Codice penale troverà il suo posto egualmente senza bisogno di farlo qui per una legge espressa.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Tabarrini. ~

Senatore TABARRINI. Mi permetto una breve avvertenza unicamente per chiarire il concetto dal quale mossero le mie parole.

Le dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli, contengono l'enunciazione di un principio santissimo, a cui nessuno può negare adesione: la protezione eguale dovuta dalla legge, tanto alla libertà dei capi-fabbrica quanto a quella degli operai; aggiungo anzi che se una protezione si deve concedere, dev'essere di più sicura efficacia appunto per la parte più debole. Ma nel mio concetto, nelle avvertenze che io mi sono permesso di fare a quest'articolo, era che questa protezione degli operai con questa sanzione penale sarebbe risultata inefficace, in quanto le condizioni che si esigevano per istabilire la criminalità delle coalizioni dei padroni non si sarebbero mai verificate, perchè la natura stessa del fatto non ne era capace.

L'onorevole Senatore Rossi giustamente diceva che la posizione di fatto degli operai da una parte e dei padroni dall'altra, nelle coalizioni, è naturalmente diversa; ed è appunto per questo che non credo che si possa fare una disposizione unica, la quale stabilisca per l'un caso e per l'altro i medesimi estremi.

Questo soltanto ho voluto dire; se poi si vuol mantenere l'articolo, per me affatto inefficace e pericoloso, io non insisto.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 318 come venne modificato dalla Commissione d'accordo col Ministero:

Art. 318.

« § 1. È punito con la detenzione da quattro mesi a due anni:

1. Chiunque per mezzo di violenze o minacce restringe o impedisce in qualunque maniera la libertà del lavoro o del commercio.

2. Chiunque, con violenze, minacce o raggiri fraudolenti abbia prodotto o mantenuto una cessazione o sospensione di lavoro nel fine di imporre a danno di operai o di padroni o d'imprenditori, una diminuzione od un au-

mento di salari ovvero patti diversi da quelli stabiliti.

» § 2. Gli istigatori dei reati preveduti nel precedente paragrafo sono puniti con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre.

» § 3. Le pene stabilite nei precedenti paragrafi sono aumentate di un grado se i reati sono stati commessi in seguito a concerto sia di operai a danno di padroni od intraprenditori, sia di questi a danno di quelli. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 319.

« § 1. Sono puniti con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a duemila lire, coloro che, diffondendo false notizie, o usando altri artifizii, hanno prodotto sul pubblico mercato, o nelle Borse di commercio, un aumento od una diminuzione nei prezzi di salari, merci, derrate, carte di pubblico credito, effetti di commercio od altri ammessi alle liste di Borsa.

» § 2. La pena è aumentata di un grado se le false notizie e gli artifizii erano diretti a far aumentare in danno del pubblico i prezzi di sostanze alimentari di prima necessità.

» § 3. Se il reato è commesso da pubblici mediatori, o da agenti di cambio, le dette pene sono aumentate di un grado, e vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

A quest'articolo vi sono diverse proposte. La Commissione propone la seguente modificazione...

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. È stato fatto un nuovo emendamento a quest'articolo, il quale corrisponde a quello già discusso ed approvato dell'art. 318. Il primo paragrafo sarebbe così concepito:

« Sono puniti con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa maggiore di 500 ed estendibile a 2000 lire coloro che diffondendo false notizie o usando altri mezzi fraudolenti hanno prodotto, ecc. »

Il resto seguirebbe come nell'articolo.

PRESIDENTE. Ed il paragrafo secondo?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. Resta qual è. La Commissione non ha introdotto che questo cambiamento.

PRESIDENTE. L'articolo adunque resterebbe redatto in questi termini:

« § 1. Sono puniti con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a due mila lire, coloro che, diffondendo false notizie, o usando altri mezzi fraudolenti, hanno prodotto sul pubblico mercato, o nelle Borse di commercio, un aumento od una diminuzione nei prezzi di salari, merci, derrate, carte di pubblico credito, effetti di commercio od altri ammessi alle liste di Borsa. »

Chi approva questo § 1, sorga.

(Approvato.)

Viene il paragrafo 2. In esso è detto:

« § 2. La pena è aumentata di un grado se le false notizie o gli artifizii erano diretti a far aumentare in danno del pubblico i prezzi di sostanze alimentari di prima necessità. »

La Commissione invece, dopo le parole: *se le false notizie o gli artifizii* vuole che si dica: *siano* invece di *erano*.

Il Senatore Tecchio invece non vuole né *erano*, né *siano*, vuole che si dica: *se le false notizie o gli artifizii hanno prodotto in danno del pubblico un aumento nel prezzo di sostanze alimentari di prima necessità*.

Che cosa dice la Commissione e il signor Ministro di queste varianti che si vorrebbero introdurre nel § 2?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per quanto riguarda l'emendamento della Commissione il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. E quello dell'onorevole Tecchio?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. La modificazione proposta dall'onorevole Tecchio non è di sostanza; egli vorrebbe sostituire alle parole: *siano diretti a far aumentare*, le parole: *hanno prodotto un aumento*. Come vede il Senato, tra l'una e l'altra locuzione non vi ha differenza che di forma. Certo è necessario che l'aumento dei prezzi abbia avuto luogo, perchè senza di ciò non vi ha il reato, ma anche mantenendo la locuzione adottata dalla Commissione, non può nascere dubbio a questo riguardo.

Pare quindi che non occorra altra variazione.

PRESIDENTE. Ad ogni modo essendovi un emendamento del Senatore Tecchio, io devo metterlo ai voti.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Ho chiesto la parola per una semplice avvertenza, ed è questa: se il Ministero e la Commissione credono che anche in questo § 2 si debba cangiare la parola *artifizii*, perchè essendosi alla detta parola sostituite quelle: *mezzi fraudolenti* nel § 1, mi pare sarebbe bene farlo anche nel secondo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. È giusto.

PRESIDENTE. Prima di tutto metto ai voti l'emendamento Tecchio, il quale vuole sostituire le parole *hanno prodotto* a quelle *erano diretti*, usate nel progetto ministeriale.

Chi approva quest'emendamento, è pregato di sorgere.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il § 2. come è combinato adesso anche in seguito all'osservazione dell'onorevole De Filippo.

« § 2. La pena è aumentata di un grado se le false notizie o i mezzi fraudolenti siano diretti a fare aumentare in danno del pubblico i prezzi di sostanze alimentari di prima necessità. »

(Approvato.)

Al paragrafo terzo l'onorevole Pescatore propone che si aggiunga: *o alla sospensione dalle loro funzioni*.

L'onorevole Pescatore insiste nella sua proposta?

Senatore PESCATORE. È sempre la stessa questione, se la funzione di pubblico mediatore sia un ufficio pubblico, se il mediatore abbia ad annoverarsi fra i pubblici ufficiali. Nell'esame di una proposta antecedente la Commissione ha ritenuto già che la funzione di pubblico mediatore è da considerarsi come pubblico ufficio perchè gli atti dei mediatori sono rivestiti dalla fede pubblica. Io quindi non rinuncio all'emendamento, anzi lo mantengo; ma ritenendo che il pubblico mediatore si deve sottintendere che sarà sospeso non solamente dai pubblici uffici in generale, ma anche dal suo proprio ufficio, con questa dichiarazione, alla quale credo, che né il Governo né la Commissione saranno contrari, dichiaro che la formola specifica della mia proposta diventa inutile.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

PRESIDENTE. La Commissione ed il Ministro accettano la proposta dell'onorevole Pescatore?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo dichiara che la ritiene superflua appunto per le ragioni che egli annunciava, essere cioè il mediatore un pubblico ufficiale, perchè la sospensione dai pubblici uffici porta con sé la sospensione dall'ufficio di mediatore.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti il § 3 come è nel testo ministeriale:

« § 3. Se il reato è commesso da pubblici mediatori, o da agenti di cambio, le dette pene sono aumentate di un grado, e vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 319, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 320.

« Chiunque scientemente ed a danno altrui fa uso di pesi o di misure in qualunque modo alterati, è punito con la prigionia fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire, oltre la pena per la frode che fosse stata commessa. »

La Commissione redige diversamente questo articolo.

Il signor Ministro e il signor Commissario Regio accettano la redazione della Commissione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetto.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo redatto dalla Commissione per metterlo ai voti:

Art. 320.

« Chiunque scientemente ed in danno altrui fa uso di pesi e di misure in qualunque modo alterati, quando il fatto non costituisca reato di truffa, è punito con la prigionia fino a tre mesi e con multa fino a cinquecento lire. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 321.

« § 1. Chiunque falsifica od altera sostanze alimentari, destinate ad essere poste in commercio, è punito con la prigionia fino ad un anno, e con la multa fino a due mila lire.

» § 2. Con le stesse pene è punito chi scien-

temente pone in commercio le sostanze falsificate od alterate. »

L'onorevole Pescatore propone un'aggiunta al § 1 di questo articolo: la mantiene?

Senatore PESCATORE. Io prego la Commissione a dichiarare se l'ha presa in esame, perchè se non l'ha presa in esame mi taccio, e se l'ha presa in esame e non credette di appropriarsela, è inteso che si considera come abbandonata.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Siamo alla questione trattata già altra volta. Converrebbe che si fosse applicata principalmente la pena della sospensione dai pubblici uffici per introdurre la sospensione dalla professione. Se non che la sospensione dalla professione si applica come pena di polizia, che non può star unita con la pena correzionale.

Senatore PESCATORE. Si potrebbe applicare la sospensione dai pubblici uffici per arrivare alla sospensione dall'esercizio della professione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non può che associarsi a quanto ha detto l'onorevole Relatore della Commissione.

Giusta le disposizioni generali adottate nel libro primo, la sospensione dall'esercizio di una professione od arte non può, trattandosi di delitti, essere disgiunta dalla sospensione dai pubblici uffici. Ora, attesa la natura del reato, per commettere il quale non è necessario esercitare un'arte ed ancor meno una professione, non sembra conveniente che si abbia ad infliggere la grave pena della sospensione dai pubblici uffici, col solo scopo di vietare l'esercizio d'un'arte a chi bene spesso non ne esercita alcuna.

Perciò il Governo concorre nel credere che non si debba accettare la proposta dell'onorevole Senatore Pescatore.

PRESIDENTE. Rileggo dunque il § 1. dell'articolo 321 per metterlo ai voti.

« § 1. Chiunque falsifica od altera sostanze alimentari, destinate ad essere poste in commercio, è punito con la prigionia fino ad un anno, e con la multa fino a due mila lire. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« § 2. Con le stesse pene è punito chi scien-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

temente pone in commercio le sostanze falsificate od alterate. »

Chi approva questo paragrafo secondo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi a prova l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

La Commissione propone un articolo nuovo che è il seguente:

Art. 322.

« Nei casi preveduti dall'articolo precedente, le sostanze falsificate od alterate, sono confiscate. »

Interrogo il signor Ministro se accetta questo articolo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta questo nuovo articolo che non è altro che una semplice anteposizione del disposto di altro articolo.

PRESIDENTE. Lo rileggerò dunque per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora si dà lettura dell'articolo 322 del progetto ministeriale che diventerà poi l'art. 323.

Art. 323.

« § 1. Chiunque inganna il compratore sul titolo delle materie d'oro o d'argento, sulla qualità delle pietre preziose, o sulla natura, composizione, o provenienza di qualunque mercanzia o derrata, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a mille lire.

» § 2. La pena è diminuita di un grado se la vendita non è avvenuta. »

La Commissione propone una diversa redazione del § 1. Ne do lettura.

« § 1. Chiunque inganna il compratore sul titolo della materia d'oro o d'argento, sulla qualità delle pietre preziose, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a mille lire. »

Il Ministero accetta la redazione della Commissione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta; anzi, poiché ho la parola, dichiaro che accetta anche l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio che propone di aggiungere

la disgiuntiva o fra i vocaboli *argento e sulla*, e dire così: *d'argento o sulla qualità ecc.*

Senatore BORSANI, *Relatore*. La lettera o fu omessa per errore di stampa.

PRESIDENTE. Il Governo accetta la soppressione del § 2 proposta dalla Commissione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Qui verrebbe un'aggiunta che propone l'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. È già pregiudicata.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'art. 322 com'è stato proposto dalla Commissione. Lo rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, s'alzi.

(Approvato.)

Art. 323.

« § 1. Nei casi preveduti negli articoli 321 e 322 le sostanze, merci o derrate in essi indicate sono confiscate.

» § 2. La sentenza di condanna può altresì ordinare che copia od estratto di essa sia affisso alla porta dello stabilimento e del domicilio del condannato, e nel comune dove il reato è stato commesso. »

La Commissione propone la soppressione di quest'articolo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetto la soppressione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni l'articolo 323 di cui ho data lettura s'intenderà soppresso.

Art. 324.

« § 1. Chiunque, in danno altrui, contraffà i nomi, marchi e bolli degli autori di opere dell'ingegno, dei proprietari di razze d'animali, dei fabbricatori, speditori e imprenditori di commercio ed industrie, ed i disegni e modelli industriali ai medesimi spettanti, è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro mesi ad un anno e con multa fino a quattromila lire.

» § 2. Il danneggiato può chiedere inoltre che la sentenza di condanna sia inserita, a spese del condannato, in un giornale da lui designato. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

Art. 325.

« Con le pene stabilite nell'articolo precedente è punito chiunque introduce dall'estero per farne commercio od espone in vendita opere d'arte, manifatture, animali o mercanzie di qualsiasi specie con nomi, marchi o bolli contraffatti. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

CAPO III.

Della impedita libertà degli incanti.

Art. 326.

« § 1. Chiunque impedisce o turba con violenze o minacce la libertà degli incanti o delle offerte; ovvero con danaro, doni, promesse, collusioni od altri artifizii, allontana gli offerenti, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a cinquemila lire.

» § 2. La pena è aumentata di uno a due gradi, se il colpevole è un pubblico ufficiale preposto agli incanti, ed è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

A questo articolo la Commissione propone, prima di tutto una modificazione al § 1; chiede cioè che si dica:

« § 1. Chiunque con violenze, minacce, doni, promesse, collusioni od altri artifizii turba la libertà degli incanti o delle offerte o ne allontana gli offerenti, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno e con multa fino a quattromila lire. »

Poscia vi è un'aggiunta dell'onorevole De Filippo, una proposta di soppressione dell'onorevole Tecchio, e un'aggiunta del Ministro Guardasigilli.

Domando prima di tutto se l'onorevole Ministro accetta la nuova relazione del § 1, proposta dalla Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Metterò adunque ai voti prima questo paragrafo come lo ha redatto la Commissione che rileggo:

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Do ora nuova lettura del paragrafo 2.

« § 2. La pena è aumentata di uno a due gradi, se il colpevole è un pubblico ufficiale

preposto agli incanti, ed è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

L'onorevole Senatore Tecchio propone che, dopo le parole: *pubblico ufficiale*, si cancellino le parole: *preposto agli incanti*.

L'onorevole Ministro accetta la cancellazione di queste parole?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta quest'emendamento, secondo cui la pena sarebbe aumentata solo perchè il colpevole riveste la qualità di pubblico ufficiale, sebbene non siasi valso della medesima per commettere il reato.

La legge deve punire senza dubbio con maggiore gravità chi, essendo chiamato dal proprio ufficio ad assicurare la libertà degli incanti, abusa dell'ufficio stesso per offenderla; ma non havvi ragione alcuna per cui quando il colpevole esercita funzioni ben diverse, e non può perciò dirsi che ne abbia abusato a pubblico danno, debba farsi luogo nell'applicazione della pena ad una disparità di trattamento tra lui ed un altro privato qualunque.

Crede quindi il Governo che si debbano mantenere le parole: *preposto agli incanti*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la cancellazione di queste parole *preposto agli incanti*.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvata.)

Metto ai voti il paragrafo secondo come è redatto nel testo e di cui ho data già lettura.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Viene adesso il nuovo § 2 proposto dall'onorevole Senatore De Filippo in questi termini:

« § 2. Sarà punito con multa fino a 4 mila lire l'offerente che per danaro o altro dono accettato o ricevuto siasi allontanato dall'incanto. »

Domando all'onor. Ministro se l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il desiderio dell'onorevole Senatore De Filippo è stato prevenuto dal Ministero il quale ha proposto a

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

quest'articolo un emendamento informato allo stesso concetto.

Egli vuole giustamente che sia anche punito colui che per danaro od utili ricevuti si allontana dagli incanti, ed a ciò appunto mira l'emendamento del Ministero, che è così concepito:

« § 3. È punito come complice colui che riceve danaro, doni, promesse, od altro vantaggio per astenersi dal concorrere agli incanti. »

Spero quindi che l'onorevole Senatore De Filippo non vorrà insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Come vede l'onorevole Senatore De Filippo, l'aggiunta del § 3 proposta dal Ministro Guardasigilli contiene il suo medesimo concetto. Accetta ella questo paragrafo aggiunto?

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Avevo precisamente domandato la parola per dichiarare al Senato quello che già aveva dichiarato in seno della Commissione, ove fu tenuto discorso dell'emendamento da me proposto, e di quello proposto dal Ministro Guardasigilli. Ha detto benissimo l'onorevole Presidente che entrambi contengono il medesimo concetto, e vogliono raggiungere il medesimo scopo. E per conseguenza non ho difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti il § 3 proposto dal Ministro, che rileggo:

« § 3. È punito come complice colui che riceve danaro, doni, promesse od altro vantaggio per astenersi dal concorrere agli incanti. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 326, sorga.

(Approvato.)

TITOLO X.

DEI REATI CONTRO LA SANITÀ PUBBLICA.

Art. 327.

« § 1. Chiunque pone a pericolo la vita o la salute delle persone contaminando, corrompendo od avvelenando le acque delle fonti, cisterne, pozzi o tonfani, o cose destinate alla

pubblica consumazione, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

» § 2. La pena stabilita nel precedente paragrafo è aumentata di un grado, se dai fatti ivi preveduti sono derivate lesioni personali, e se ne è seguita la morte di taluno, con la reclusione da diciassette a venti anni. »

La Commissione propone che il § 1. di quest'articolo sia emendato così:

« § 1. Chiunque pone a pericolo la vita o la salute delle persone scientemente contaminando, corrompendo od avvelenando le acque delle fonti, cisterne, pozzi o tonfani, o cose destinate alla pubblica salute, è punito con la reclusione fino a dieci anni.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Faccio osservare al Senato che in questo § 1. deve essere incorso un errore di stampa. In luogo di *cose destinate alla pubblica salute*, deve dirsi: *cose destinate alla pubblica consumazione.*

PRESIDENTE. A quest'articolo c'è un emendamento dell'onorevole Senatore Maggiorani che suona così:

Art. 327.

« Chiunque pone a pericolo l'altrui salute, e quella degli animali utili corrompendo od avvelenando scientemente le acque delle fonti, delle cisterne, dei pozzi o dei tonfani, è punito nel primo caso con la reclusione da 5 a 10 anni, e nel secondo da 10 a 15. »

Il Ministero e la Commissione accettano quest'emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore.* L'onorevole Senatore Maggiorani nel suo emendamento si era preoccupato degli animali utili.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Non è su quest'argomento che ha principalmente insistito l'onorevole Senatore Maggiorani; egli vuole prima di tutto che si tolga dall'articolo la parola *contaminando*, e, se ben ricordo, la Commissione ha dichiarato di aderire a questa proposta, come vi aderisce il Governo.

L'onorevole Maggiorani vuole inoltre che si distingua tra il caso in cui le acque siano solo state corrotte, e quello in cui il colpevole le abbia avvelenate, sostenendo che quest'ultimo fatto, essendo assai più grave, perchè rivela la determinazione di recar grave danno alla salute pubblica, debba essere più severamente punito.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Senatore Maggiorani aggiungeva a questa sua proposta anche quella che riflette gli animali utili; sulla qual parte dell'articolo, credo che l'onorevole Senatore Maggiorani sia venuto nel concetto della Commissione.

La Commissione nella conferenza tenuta con lui non ha potuto concorrere nelle sue idee, per la ragione che il danno degli animali utili è un'altra figura di reato che entra in un'altra categoria delle disposizioni del progetto del Codice, e quindi viene compreso precisamente nell'art. 471 che parla del reato di danneggiamento. Ivi è detto:

« Chiunque scientemente guasta, disperde, distrugge, o in qualsiasi modo deteriora beni mobili ed immobili altrui, quando il fatto non costituisca reato più grave è punito, a querela di parte, ecc. »

E a questo proposito la Commissione osservò che in ogni caso sarebbe da vedere, quando verrà in discussione l'art. 471, se la dizione del medesimo, perchè risponda meglio al suo concetto, non meritasse qualche leggiera modificazione, ma che non occorra di occuparsene ora sotto questo titolo che ha per subbietto i reati contro la pubblica sanità. Del resto gli altri emendamenti proposti su questo articolo dall'onorevole Senatore Maggiorani sono stati accettati dalla Commissione.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io posso abbandonare la parte della mia proposta in ordine agli animali utili, se essa è registrata in altra parte del Codice; ma quanto alla differenza fra il corrompere e l'avvelenare mi sembra che sia troppo grave per essere abbandonata. Altro è corrompere un'acqua, altro è avvelenarla; la si corrompe per esempio, gettandovi semplicemente una bestia morta.

Per avvelenarla si richiede ben altro, e gli effetti che conseguono all'uno o all'altro fatto sono o possono essere ben diversi. Si tratta di due diverse figure di reato, di due figure essenzialmente diverse e che è impossibile di non tenere distinte.

Quanto agli animali utili, se se ne parla in

altro luogo mi associo, ripeto, al progetto; ma quanto alla distinzione tra il corrompere un'acqua e l'avvelenarla credo mio dovere di insistervi. Per ciò che concerne la parola *contaminando* non può esservi dubbio che essa deva sopprimersi, perchè si può contaminare un'acqua gettandovi anche semplicemente delle foglie, ciò che produrrà nausea a chi la beva, ma non arrecherà danno di sorta.

Riassumendomi, dico: che volentieri ometto quella parte del mio emendamento che concerne gli animali utili; e che debbo insistere ed insisto sulla distinzione fra il corrompere e l'avvelenare.

Se si vuole rimandare all'esame della Commissione quest'articolo, io vi acconsento.

PRESIDENTE. Ella dunque, onorevole Maggiorani, vorrebbe che la pena per chi *avvelena* un'acqua fosse maggiore che per chi la *corrompe*?

Senatore MAGGIORANI. Il mio emendamento esprime e precisa il mio concetto. Esso è così concepito:

« Chiunque pone a pericolo l'altrui salute, e quella degli animali utili corrompendo od avvelenando scientemente le acque delle fonti, delle cisterne, dei pozzi o dei tonfani è punito nel primo caso colla reclusione da 5 a 10 anni, e nel secondo da 10 a 15. »

Senatore BORSANI, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non ha adottato la diversità di pena proposta dall'onorevole Maggiorani per l'avvelenamento e la corruzione delle acque, perchè la latitudine che è lasciata nel progetto al magistrato di portare la reclusione da 5 a 10 anni, la crede sufficiente a commisurarla alla gravità del reato secondo che si tratterà piuttosto dell'avvelenamento che della corruzione.

Del resto, ha accondisceso a cancellare la parola *contaminando* la quale non esprime un fatto pericoloso alla vita od alla salute, e non ha rapporto col concetto del reato. Nel rimanente ha mantenuto il testo dell'articolo suo, che crede sia accettato anche dall'onorevole signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono d'accordo colla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani insiste nella sua proposta?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

Senatore MAGGIORANI. Io credo di essere nel vero, ma non insisto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo come è stato modificato:

Art. 327.

« § 1. Chiunque pone a pericolo la vita o la salute delle persone, scientemente corrompendo od avvelenando le acque delle fonti, cisterne, pozzi o tonfani, o cose destinate alla pubblica consumazione, è punito con la reclusione fino a dieci anni. »

Chi approva questo paragrafo primo, sorga.
(Approvato.)

« § 2. La pena stabilita nel precedente paragrafo è aumentata di un grado, se dai fatti ivi preveduti sono derivate lesioni personali, e, se ne è seguita la morte di taluno, con la reclusione da diciassette a venti anni. »

L'onorevole signor Ministro vorrebbe modificata la redazione di questo secondo paragrafo in questo senso:

« Alle parole: *e se ne è seguita la morte di taluno con la reclusione da 17 a 20 anni*, si sostituiscano le seguenti: *e con la reclusione da 17 a 20 anni, se ne è derivata la morte.* »

Chi approva questo secondo paragrafo modificato, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 328.

« § 1. Chiunque, per fine di lucro, scientemente altera, in modo pericoloso alla salute, sostanze alimentari, bevande, od altre merci o derrate, e le pone in commercio, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a due mila lire.

» § 2. Il colpevole è punito con le pene stabilite nel precedente paragrafo aumentate di un grado, se dal fatto ivi preveduto è derivata una lesione personale, e di due gradi, se è avvenuta la morte di taluno. »

A quest'articolo la Commissione propone un paragrafo terzo; vi è inoltre una proposta dell'onorevole Senatore Pescatore; più una citazione dell'art. 118 del Codice sanitario, già votato, citazione dell'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Prendo la parola su quest'articolo perchè vi sono condotto dalla discussione testè avvenuta sull'articolo 321. Le sostanze alimentari si possono falsificare in due modi, e prima mescolando le sostanze con altre di valore inferiore ma non tali da nuocere alla salute dei consumatori. È il caso preveduto dall'articolo 321 già approvato dal Senato, nel quale articolo io aveva proposto che l'autore di tali falsificazioni non nocive alla salute dei consumatori, e solo dirette a cospirare un indebito lucro fosse sospeso dall'esercizio della sua professione. Mi si rispose che ben volentieri si sarebbe accordata questa sospensione; ma siccome per ottenere la sospensione correzionale dall'esercizio di una professione si dovrebbe infliggere prima la sospensione dai pubblici uffici, a cui in via correzionale è annessa la sospensione dall'esercizio di un'arte, mi si rispose, dico, che non sarebbe il caso di pronunciare una così grave pena quale è quella della sospensione dai pubblici uffici unicamente per arrivare alla sospensione dall'esercizio di una professione, trattandosi in sostanza di delitto non grave, cioè di una alterazione che non comprometterebbe la salute dei consumatori; ed io mi sono facilmente accomodato.

Ora viene la falsificazione delle sostanze alimentari dell'altra specie. Si tratta dell'abuso infame (mi si permetta la parola) di quegli esercenti che non esitano a falsificare le sostanze alimentari, oggetto del loro commercio, con tali altre sostanze, che sono nocive alla salute dei consumatori che compromettono la salute e la vita di un'intera popolazione.

Quindi non mi si negherà la necessità evidente, quando si scopre un così infame delitto, di sospendere l'esercente dall'esercizio anche della sua professione.

Veramente in questo caso si può dire che è sospeso da sé, perchè quando sia pubblicato dalla sentenza di condanna che questo esercente ha avvelenato la roba sua, è ben sperabile che i consumatori non accorreranno più al suo officio, alla sua bottega.

Ma non è egli evidentemente immorale permettere ancora cotesto esercizio e compromettere la vita di quei trascurati che non badano

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

a quello che avviene nel mondo, e vanno ancora a far incetta in quell'opificio, in quella bottega?

Mi si risponderà anche qui che per ottenere la sospensione dall'esercizio, bisogna infliggere in questo caso la sospensione dai pubblici uffici.

Io, nella discussione della prima parte del Codice penale, prevedendo appunto questi incontri, aveva suggerito di annoverare tra le pene correzionali anche la sospensione dall'esercizio di un'arte, o di una professione, da se sola, senza conmetterla alla sospensione dai pubblici uffici; allora mi si rispose che quando si tratta di un reato abbastanza grave, com'è l'abuso di una professione, che sia punibile con pena correzionale, noi lo puniremo sempre (si disse allora), colla sospensione dai pubblici uffici, estendendola sempre (quando si tratta di abuso di professione), alla sospensione dall'esercizio. Così fu votata la legge.

Ora, io domando l'applicazione di questo concetto.

Credo che la Commissione e il Ministero consentiranno. Se essi si oppongono, io, fedele al mio sistema, dichiaro fin d'ora che non insisterò.

Nell'emendamento stampato, del quale non so se la Commissione abbia fatto esame, io veramente, animato da un certo spirito di severità contro questi turpissimi e pericolosissimi delitti, proponevo l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Ora discenderei ben volentieri alla sospensione che può andare fino a cinque anni; e domando se, per raggiungere questo scopo, il Ministero e la Commissione consentono di pronunciare la sospensione generica dai pubblici uffici estesa all'esercizio della professione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione ha preso in esame la proposta dell'onorevole Pescatore; e non aveva altra obiezione a fargli se non quella appunto che non poteva seguirlo nella sua insistenza perchè fosse applicata al colpevole l'interdizione dall'esercizio dell'arte o professione. Ora che egli si mette nei termini della sospensione sola dall'arte o professione, la Commissione aderisce alla sua proposta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore proponeva coll'emendamento che fu consegnato alla stampa, di aggravare la pena corporale contro gli autori del reato di cui si tratta, di applicare cioè la stessa pena della reclusione che è comminata dall'articolo precedente; ed inoltre di aggiungere l'interdizione dall'esercizio del loro commercio. Il Governo crede che sia conveniente aderire almeno in parte a questo aggravamento.

Non occorre che io ripeta ciò che fu già detto più volte, non potersi applicare sola la pena dell'interdizione dall'esercizio di un'arte o professione; questa deve sempre essere congiunta alla interdizione dai pubblici uffici, che è pena criminale. Quindi nel presente articolo non si può parlare d'interdizione, salvochè si voglia aggravare la pena corporale sino al punto di applicare in ogni caso la reclusione, il che per verità mi parrebbe eccessivo. Sono invece d'avviso che sia il caso d'infliggere la pena della sospensione dai pubblici uffici e dall'esercizio dell'arte o professione ristrettivamente però alle persone menzionate nel paragrafo terzo proposto dalla Commissione, cioè ai farmacisti, droghieri e fabbricanti di prodotti chimici.

Propongo perciò che in fine del paragrafo terzo si aggiungano le seguenti parole: *e vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici estesa all'esercizio della professione od arte.*

Per quanto riguarda la pena corporale, il Governo mentre ravvisa eccessivo l'aumento proposto dall'onorevole Pescatore, non disconosce potersi fare l'appunto di soverchia mitezza alle pene stabilite nel progetto, trattandosi di un reato che può avere funeste conseguenze, e che deve essere tanto più severamente punito, inquantochè viene purtroppo non raramente commesso.

Propongo impertanto che invece di dire nel primo paragrafo: *da 4 mesi a 2 anni, e con multa maggiore di lire 500 ed estendibile a 2 mila*; si dica: *con la prigionia da 4 mesi a 3 anni, e con multa maggiore di 500 ed estendibile a 4 mila lire.*

Col paragrafo secondo si dispone che la pena sia aumentata di un grado se dal fatto è derivata una lesione personale, e di due gradi se è avvenuta la morte di taluno.

Pare al Governo che l'aumento di un solo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

grado nel caso di una lesione personale, la quale potrebbe essere gravissima, e peggio ancora l'aumento di soli due gradi quando sia avvenuta la morte, sicchè possa avvenire che questo reato abbia costato la vita ad uno od anche a più persone, ed il reo venga punito con semplice pena correzionale, sia in verità troppa indulgenza; propongo perciò di formulare l'articolo come segue:

« Il colpevole è punito con le pene stabilite nel precedente paragrafo, aumentate da uno a due gradi, se dal fatto ivi preveduto è derivata una lesione personale, e da tre a quattro se è avvenuta la morte di taluno. »

Avrò l'onore di scriverlo e passarlo alla Presidenza.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta la proposta ministeriale.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Debbo dichiarare la mia gratitudine parziale (*illicità*) al Ministero perchè ha accettato una parte delle mie proposte.

Egli ha dunque condannati i farmacisti, i droghieri e i fabbricatori di prodotti chimici, ma ha salvato i venditori di tutte le altre sostanze alimentari che possono anche essere corrotte in modo da compromettere la salute di chi le adopera; specialmente poi si è voluto salvare (e di questo mi meraviglio davvero dell'egregio Commissario Regio che non credo abbia in odio il buon vino), si è voluto salvare coloro che esercitano il commercio dei vini, e che possono corromperlo in modo da danneggiare gravemente la salute di popolazioni intere.

Ma perchè quando si scopre un reato commesso da esercenti, come a cagion d'esempio i negozianti di vini, per i quali a me sembra ricorrono le medesime condizioni dei farmacisti e dei fabbricatori di prodotti chimici, non si trattano egualmente? Non è il caso di sospenderli anch'essi dall'esercizio della loro industria? La salute non è danneggiata da loro come dai droghieri? Perchè risparmiare questa gente, perfidissimi malfattori, che sotto specie di esercitare una professione, un commercio, fanno, direi, il mestiere di assalitori perpetui delle popolazioni che si affidano alla loro buona fede?

Quindi, se fosse permesso, io quasi rinnuo-

verei la preghiera al Ministro di fare un passo più avanti e comprenderli tutti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non è che io spero di ottenere interamente la riconoscenza dell'onorevole Senatore Pescatore perchè non mi sento di fargli intera la concessione; ma intendo di dimostrare al Senato che il Governo non è meno sollecito dell'onorevole Pescatore per una giusta punizione di coloro, che sono specialmente contemplati nella prima parte di quest'articolo ed ai quali esso vorrebbe applicare la sospensione dai pubblici uffici. La ragione per cui il Governo non ha creduto di aderire in questa parte al voto dell'onorevole Senatore Pescatore è il principio della contraddizione:

« Per la contraddizione che nol consente »

direbbe il sommo poeta.

Come volete, o Signori, applicare la sospensione dai pubblici uffici, dove non vi ha esercente di ufficio nè pubblico nè privato, dove non si tratta che di umili esercenti il commercio? Per costoro, che sono d'ordinario gente di bassa rissma, basta l'applicazione delle pene contemplate nella prima parte dell'articolo. Vi par poco, o Signori, che a questi esercenti per aver commesso il reato, in verità gravissimo, di aver alterato o commestibili o bevande, si applichi una pena la quale può salire fino a tre anni di prigionia ed a 4.000 lire di multa? Voi comprendete che l'andare in un carcere a meditare per tre anni sopra questo reato e il dovere sborsare una somma che può salire fino a 4.000 lire, è penitenza tale che può trattenere anche il più ingordo speculatore da questo genere di reato.

Io prego l'onorevole Senatore Pescatore di volersi persuadere che il Governo sente al pari di lui la necessità di trattare severamente costoro; ma non crede di applicar loro una specie di pena, che non può essere ragionevolmente e giuridicamente applicata qual è la sospensione dai pubblici uffici, che sarebbe illusoria per l'esercizio di uffici di cui non sono capaci, e sarebbe eccessiva per la privazione anche temporaria del mestiere dal quale solo possono ritrarre la sussistenza propria e della famiglia.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo come è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

stato concordato fra la Commissione ed il Ministero, e che è così concepito :

Art. 328.

« § 1. Chiunque, per fine di lucro, scientemente altera, in modo pericoloso alla salute, sostanze alimentari, bevande od altre merci o derrate, e le pone in commercio, è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a quattromila lire. »

Chi approva questo paragrafo primo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Il colpevole è punito con le pene stabilite nel precedente paragrafo, aumentate da uno a due gradi se dal fatto ivi preveduto è derivata una lesione personale, e da tre a quattro se è avvenuta la morte di taluno. »

Chi approva questo secondo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Ora viene un paragrafo terzo, aggiunto dalla Commissione :

« § 3. Le pene stabilite nei paragrafi 1 e 2 sono aumentate di un grado, se il colpevole è un farmacista, o un droghiere, o un fabbricante di prodotti chimici. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora leggo il paragrafo terzo del primitivo progetto, che poi diventerà il quarto :

« § 3. Le sostanze, merci o derrate alterate sono confiscate, anche quando non vi sia stata condanna od appartengano ad un terzo : e può anche esserne ordinata la distruzione. »

Chi approva questo paragrafo quarto, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, sorga.

(Approvato.)

Senatore EULA *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'approvazione degli emendamenti che ho avuto l'onore di proporre al Senato nella discussione dell'articolo 328 testè votato, renderebbe necessaria un'aggiunta all'articolo medesimo, la quale eviti un'incongruenza a cui darebbe luogo l'adottato aggravamento della pena. Es-

sendosi stabilito che la pena della prigionia si estenda da quattro mesi a tre anni, o dovendosi questa aumentare da uno a due gradi se dal reato sia derivata una lesione personale, e da tre a quattro se siane derivata la morte, avverrà che in questi casi più gravi si potrà fare passaggio alla pena criminale della reclusione, ed anzi si dovrà, quando si tratti di morte. Ora, essendosi ravvisato conveniente di prescrivere che, se il reato è commesso da un farmacista, da un droghiere, o da un fabbricante di prodotti chimici, alla pena corporale vada congiunta la sospensione dai pubblici uffici e questa sia estesa all'esercizio della professione od arte, ragion vorrebbe che s'inserisca ivi un'altra disposizione, secondo cui passandosi alla pena della reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici che vi è inerente, si estenda pure all'esercizio anzidetto.

Siccome però non è questo il solo articolo del progetto, a cui occorra di aggiungere un capoverso in questo senso, così parmi che converrebbe provvedere per tutti i casi con una disposizione generale, la quale dovrebbe avere il suo posto negli articoli 21 e 22 ove è detto in che consistano le pene dell'interdizione e della sospensione dai pubblici uffici, e si è dichiarato che possono rispettivamente estendersi nei casi determinati dalla legge all'esercizio dell'arte o professione del condannato.

A tal fine mi riservo di proporre un'aggiunta agli articoli stessi, mercè cui sia stabilito che quando l'interdizione dai pubblici uffici inerente a pene criminali deve per legge estendersi all'esercizio dell'arte o professione, se occorra per circostanze attenuanti discendere alla prigionia, a queste vada sempre congiunta la sospensione dai pubblici uffici estesa pure al detto esercizio; e viceversa se la pena ordinaria del reato sia la prigionia e la sospensione estesa all'esercizio dell'arte o professione, e da questa si debba ascendere alla reclusione, la interdizione che è a questo inerente, abbia pure ad estendersi al ripetuto esercizio.

Spero che il Senato vorrà far buon viso a questa proposta che mi riservo di rassegnare all'alta sua saviezza; quando però non stimasse di accettarla come disposizione generale, in allora richiamerò la sua attenzione sull'articolo 328, e proporrò l'aggiunta speciale sopracennata.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso che l'onorevole Commissario Regio si riserva di proporre un'aggiunta a quest'articolo quando non venissero accettate le sue aggiunte agli articoli 21 e 22; quindi per ora non occorre deliberazione.

In tal modo è esaurita la discussione del Titolo X.

È teste pervenuta al banco della Presidenza la seguente proposta:

« I sottoscritti chiedono che il titolo XI del Codice penale sia discusso in comitato segreto ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto. »

Lauzi — Mauri — Verga — Vitelleschi — Duca di Fiano — A. Rossi — Manzoni — Cosenz — Danzetta — Maggiorani.

Senatore PESCATORE. Prima di tutto bisogna vedere se a questo Titolo vi sono proposte od emendamenti: io ora non l'ho presente, ma se non ve ne sono, lo si potrebbe approvare in massa.

Senatore ECLA, *Commissario Regio*. Ce ne sono molti degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ci sono emendamenti del Ministro Guardasigilli, del Senatore Maggiorani e del Senatore Tecchio.

Interrogo ora il Senato se aderisce alla proposta sottoscritta dai diversi Senatori di cui ho declinato or ora i nomi, che il Titolo XI sia discusso in comitato segreto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione dichiara che si astiene dal votare.

PRESIDENTE. Chi intende che il Titolo XI sia discusso in comitato segreto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Siccome però sono già pressochè le ore 5 1/2 io proporrei, se non vi sono opposizioni, che la seduta venga rimandata a domani.

Non facendosi osservazioni la mia proposta s'intende approvata.

L'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 sarà la continuazione della discussione del Titolo XI del Codice penale in comitato segreto.

La seduta è levata (ore 5 1/2).